

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

NELL'INTERESSE DI

VALENTINA BUONADONNA, C.F.: BNDVNT80A41H703F, nata a Salerno (SA) il 01/01/1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Giaquinto (C.F. GQNLSS89H24C773Z), in forza di procura alle liti allegata al presente ricorso, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) in Via Rosa Jemma, n. 52 (PEC alessio.giaquinto@pec.it).

Ricorrente

CONTRO

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, C.F. 80154430583, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Piazza dell'Indipendenza, n. 6, 00185 Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi, 12.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. 80184430587, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Roma (RM), nella Via Arenula, n. 70 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.

Resistenti

NONCHÈ CONTRO

PARMENTOLA Vincenzo, c.f. PRMVCN80D10F839X, nato a Napoli il 10/04/1980, PEC vincenzo.parmenola@forotorre.it

ZOTTOLA Laura, c.f. ZITTLRA80E52F839F, nata a Napoli il 12/05/1980, PEC laurazottola@avvocatinapoli.legalmail.it

FEZZA Eva, c.f. FZZVEA80H54F912R, nata a Nocera Inferiore (SA) il 14/06/1980, PEC e.fezza@avvocatinocera-pec.it

PONTICORVO Daniela, c.f. PNTDNL81H50G568V, nata a Piano di Sorrento (NA) il 10/06/1980, PEC daniela.ponticorvo@forotorre.it

Controinteressati

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA | 2 |
| PER L'ACCERTAMENTO | 3 |
| E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI | 3 |
| FATTO | 3 |
| DIRITTO | 5 |
| A) Illegittimità derivata degli atti amministrativi applicativi di norma dichiarata incostituzionale – annullabilità per violazione di legge degli atti impugnati..... | 5 |
| B) Segue: ricalcolo della graduatoria di merito e accertamento della posizione della ricorrente in graduatoria. | 8 |
| ISTANZA CAUTELARE..... | 10 |
| ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI..... | 15 |
| ISTANZA ISTRUTTORIA..... | 15 |
| CONCLUSIONI | 16 |
| IN VIA CAUTELARE..... | 16 |
| NEL MERITO..... | 17 |
| ISTANZA DI OSCURAMENTO | 18 |

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- 1) della delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto (cfr. all. 12);
- 2) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli recante “*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*”, pubblicato nella GU n. 28 del 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza (cfr. all. 1);
- 3) della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (P/6404 del 25 marzo 2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini

- della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli (cfr. all. 2);
- 4) delle delibere consiliari del 20 novembre 2024 (P/22422 del 25 novembre 2024) e del 19 febbraio 2025 (P/3196 del 24 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria (cfr. all.ti 3 e 4);
 - 5) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (cfr. all. 5), pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli dei candidati ivi indicati (cfr. all. 5 – *Estratto*), omettendo di tener conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati della ricorrente, che è stata così esclusa dai vincitori;
 - 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

finalizzate alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, in particolare, alla sospensione dell'intera procedura di nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, nelle more della definizione del presente giudizio.

FATTO

1) Con decreto pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, il Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli indiceva una procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace, per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.

2) Il bando di selezione, riproduttivo della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 dicembre 2022, disciplinava la procedura in modo tale che l'ammissione al tirocinio

avvenisse per un numero di candidati superiore rispetto ai posti messi a concorso. In particolare, per ciascun ufficio giudiziario, era prevista l'ammissione al tirocinio di un numero di aspiranti pari ai posti da coprire aumentati della metà. Conseguentemente, con riferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, a fronte dei quaranta posti indicati dal bando, risultavano ammessi al tirocinio complessivamente sessanta candidati, destinati ad essere successivamente valutati ai fini del conferimento dell'incarico nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

3) La ricorrente, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Salerno sin dal 17 febbraio 2009, e dunque in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di oltre quattordici anni di anzianità professionale effettiva, presentava regolare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli (cfr. all.ti 9 e 10).

4) Con delibera del 20 marzo 2024 (P/6404 del 25 marzo 2024), previa acquisizione del parere espresso in data 13 novembre 2023 dalla Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Napoli, il CSM ammetteva la ricorrente al tirocinio, attribuendole il punteggio di 3650 punti per il titolo preferenziale dell'esercizio pregresso delle funzioni di avvocato, con applicazione del criterio di prevalenza della minore età anagrafica in caso di parità di punteggio.

5) La ricorrente svolgeva regolarmente il tirocinio presso il Tribunale di Napoli, articolato nei settori civile, penale ed esecutivo, completandolo positivamente sia sotto il profilo pratico sia sotto quello teorico, mediante la frequenza delle attività formative predisposte dalla Scuola Superiore della Magistratura.

6) All'esito del tirocinio, il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, nella seduta del 15 dicembre 2025, deliberava l'idoneità della ricorrente, trasmettendo al CSM la graduatoria definitiva, confermativa dell'ordine originario fondato sul criterio dell'anzianità professionale limitata a dieci anni e, a parità di punteggio, sulla minore età anagrafica.

7) Con successiva delibera del 17 dicembre 2025, il Consiglio Superiore della Magistratura procedeva alla nomina dei primi quaranta

candidati idonei, escludendo la ricorrente, risultata prima idonea non nominata.

8) Successivamente a tale delibera, con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025 (cfr. all. 6), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, limitatamente alle parole "con il limite massimo di dieci anni di anzianità", per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto in contrasto con la legge delega n. 57 del 2016 che, invece, attribuiva rilievo alla maggiore anzianità professionale in assoluto, senza alcuna limitazione temporale.

9) La pronuncia della Consulta ha chiarito in modo inequivoco che la legge delega imponeva la prevalenza del criterio della maggiore anzianità professionale senza alcun limite temporale, relegando il criterio della minore età anagrafica a mero criterio sussidiario, applicabile solo in caso di ulteriore parità.

10) Alla luce di tale declaratoria di illegittimità costituzionale, risulta evidente che la graduatoria impugnata è stata formata e approvata sulla base di un criterio normativo espunto dall'ordinamento, con **conseguente lesione diretta e attuale della posizione giuridica della ricorrente, la quale, in ragione della propria maggiore anzianità di iscrizione all'albo, avrebbe dovuto essere collocata in posizione utile per la nomina.**

I provvedimenti impugnati sono dunque illegittimi e ingiusti per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI APPLICATIVI DI NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE – ANNULLABILITÀ PER VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ATTI IMPUGNATI.

La graduatoria finale del concorso, approvata dal CSM in data 17 dicembre 2025, risulta viziata in quanto formulata sulla base di un criterio normativo – il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale – dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 4, lettera a) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (riforma della magistratura onoraria) «*limitatamente alle parole “, con il limite massimo di dieci anni di anzianità”*».

Tale pronuncia ha accertato che il legislatore delegato, introducendo il tetto dei dieci anni, ha ecceduto i confini della legge delega (violando l'art. 76 Cost.) poiché la legge 28 aprile 2016, n. 57 prevedeva la prevalenza della maggiore anzianità professionale senza alcuna limitazione temporale.

Ne consegue che il criterio applicato nella selezione pubblica è privo di legittimo fondamento normativo e la graduatoria formata sulla sua base è distorta e non rispecchia il corretto ordine di preferenza voluto dal legislatore delegante e ribadito dalla Corte costituzionale.

In particolare, l'applicazione del limite decennale ha neutralizzato l'esperienza ulteriore maturata oltre il decimo anno, determinando l'ingiustificata prevalenza del criterio anagrafico su quello dell'anzianità per i candidati con più di dieci anni di esercizio della professione forense, tra i quali la ricorrente.

Di conseguenza, tutti gli atti amministrativi applicativi di tale criterio – dalla delibera del CSM al bando di concorso, fino alla graduatoria definitiva pubblicata il 17 dicembre 2025 – sono affetti da illegittimità derivata per violazione di legge. Essi si fondano infatti su una disposizione che è stata espunta dall'ordinamento con efficacia *ex tunc* dalla pronuncia di incostituzionalità.

La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 116/2017, resa con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, ha prodotto effetti immediati e generalizzati ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ne consegue che nessuna pubblica autorità può più fare applicazione della disposizione dichiarata incostituzionale, e che tutti i provvedimenti fondati su di essa – se ancora pendenti e non consolidati – devono essere annullati, a prescindere dal fatto che, al momento della loro adozione, potessero apparire formalmente legittimi.

Come precisato dal Consiglio di Stato (cfr., *ex multis*, sez. V, sent. 28 dicembre 2006, n. 8056), la sentenza della Corte costituzionale opera con efficacia *ex tunc*, e riguarda anche le situazioni non ancora definitivamente concluse, tra cui rientrano espressamente i provvedimenti

adottati sulla base della norma incostituzionale ma non ancora resi inoppugnabili né coperti da giudicato.

Nel caso di specie, la posizione della ricorrente è pienamente pendente: la graduatoria definitiva è stata approvata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 17 dicembre 2025 e non è ancora intervenuto il decreto ministeriale di nomina dei candidati individuati, né vi è stata alcuna immissione in servizio. Ne consegue che la procedura concorsuale non può ritenersi definitiva né il rapporto giuridico esaurito. La ricorrente ha pertanto pieno titolo a contestare in sede giurisdizionale l'atto lesivo ancora efficace e impugnabile, affinché venga annullato per effetto della sopravvenuta caducazione della norma presupposta.

L'effetto retroattivo della pronuncia della Corte costituzionale si proietta direttamente sulla illegittimità degli atti amministrativi adottati in attuazione del criterio espunto, e impone - in caso di ritenuta impossibilità di emendare direttamente in sede giudiziale la lesione sofferta - la riformulazione della graduatoria secondo criteri conformi alla legge, eliminando ogni effetto pregiudizievole derivante dall'ingiusta compressione del punteggio di anzianità professionale della ricorrente.

Non vi è spazio, in questa cornice, per invocare alcuna cristallizzazione della graduatoria, né per opporre un presunto consolidamento degli atti impugnati: la procedura è ancora in itinere e gli effetti lesivi sono attuali, concreti e rimediabili, tanto più alla luce della declaratoria di incostituzionalità intervenuta prima della formalizzazione della nomina a favore degli indicati vincitori.

In termini di qualificazione del vizio, le irregolarità della procedura concorsuale derivanti dall'applicazione della norma incostituzionale comportano l'invalidità, *rectius*, l'annullabilità, degli atti amministrativi impugnati. Infatti, la disposizione caducata disciplina le modalità di esercizio del potere su cui si fonda il provvedimento adottato, non incidendo viceversa sull'attribuzione di quel potere.

Già l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/1963 ha stabilito che il giudice amministrativo deve rilevare l'illegittimità di provvedimenti fondati su disposizioni legislative divenute inapplicabili a seguito della pronuncia della Corte costituzionale. Tali atti, se ritualmente impugnati, devono essere annullati poiché emanati in violazione del principio di

gerarchia delle fonti e del dovere della P.A. di conformarsi alle norme di rango superiore (Costituzione e legge delega) anziché a quella incostituzionale.

La ricorrente conserva quindi un interesse personale, attuale e concreto all'impugnazione della graduatoria viziata e alla sua riformulazione secondo criteri legittimi, poiché il rapporto giuridico non può ritenersi affatto esaurito.

Infatti, da una parte sono ancora pendenti i termini di impugnazione della graduatoria finale solo con la quale è emersa la lesione effettiva dell'interesse legittimo della ricorrente; dall'altra non si è ancora perfezionata la procedura di nomina dei vincitori del concorso: la delibera consiliare del 17 dicembre 2025 del C.S.M. si limita a individuare i quaranta nominandi giudici onorari di pace, ma il decreto ministeriale di nomina, atto conclusivo che attribuisce efficacemente l'incarico, non è stato ancora emanato. Conseguentemente, nessuna immissione in servizio è sinora avvenuta e le posizioni dei controinteressati risultano in via di consolidamento ma non definitivamente consolidate.

Alla luce di ciò, la situazione giuridica in contestazione non si è cristallizzata in modo irreversibile: al contrario, permane la possibilità di rideterminare la graduatoria e di modificare le posizioni relative dei candidati prima che intervenga l'atto finale di nomina.

Come affermato dalla giurisprudenza, finché la procedura non è conclusa e vi sono atti ancora da emanare, il candidato leso dall'erronea formazione della graduatoria conserva il diritto a ottenere una corretta valutazione comparativa secondo le norme legittime, con l'eventuale conseguente scorrimento in posizione utile.

B) SEGUE: RICALCOLO DELLA GRADUATORIA DI MERITO E ACCERTAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA RICORRENTE IN GRADUATORIA.

A seguito della sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, nella parte in cui prevedeva il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale ai fini dell'attribuzione del punteggio preferenziale, è evidente che la graduatoria

approvata in data 15 dicembre 2025, recepita nella delibera del CSM del 17 dicembre 2025, risulta viziata nella parte in cui ha fatto applicazione di tale criterio non più conforme all'ordinamento.

Come rilevato dalla stessa Consulta, la disposizione oggetto della declaratoria si poneva in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della legge delega n. 57 del 2016, che prevedeva espressamente la prevalenza della maggiore anzianità professionale tra i candidati in possesso del medesimo titolo preferenziale, senza alcuna soglia temporale massima.

Nel caso di specie, la ricorrente, iscritta all'albo degli avvocati ininterrottamente dal 17 febbraio 2009, vantava alla data del 14 aprile 2023 (termine finale per la presentazione delle domande) un'anzianità professionale di oltre quattordici anni. Tuttavia, il punteggio assegnatole è stato pari a quello riconosciuto a tutti i candidati con dieci o più anni di iscrizione, con successiva applicazione del criterio anagrafico per la definizione della posizione relativa. Tale metodologia valutativa ha determinato un'evidente compressione del titolo preferenziale della ricorrente, che è stata posizionata in graduatoria (oggi al 41° posto, subito dopo i primi 40 da nominare) dopo numerosi candidati con minore anzianità forense.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale, il criterio fondato sul limite decennale non può più essere applicato, e tutti gli atti amministrativi che lo hanno recepito – compresa la graduatoria definitiva – risultano affetti da illegittimità derivata. In forza del principio di retroattività delle sentenze di incostituzionalità (artt. 136 Cost. e 30, comma 3, l. 87/1953), e in applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 8056/2006), i provvedimenti adottati sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali devono essere annullati, ove ancora impugnabili e non consolidati da giudicato.

Alla luce dell'esame istruttorio condotto sulla base dei dati professionali noti (pubblicati sul sito del Consiglio Nazionale Forense), la ricorrente possiede un'anzianità di esercizio superiore a tutti i candidati attualmente nominati con pari punteggio per titolo preferenziale (3650 punti per esercizio della professione di avvocato). In particolare, escludendo i primi sei candidati della graduatoria – che risultano assegnatari di altri titoli di preferenza (es. esercizio di funzioni giudiziarie

onorarie) – nessuno dei successivi presenta una data di iscrizione all'albo antecedente a quella della ricorrente.

In dettaglio, la maggiore anzianità rispetto ai candidati nominati è dimostrata dai seguenti raffronti: tra gli attuali nominati, il candidato con la maggiore anzianità (A. C. CISALE) è iscritto dal 29 settembre 2009, e gli altri risultano iscritti in anni compresi tra il 2010 e il 2013. Nessuno di essi, quindi, possiede un'anzianità superiore ai quattordici anni vantati dalla ricorrente alla data di riferimento del bando.

Ne consegue che, in applicazione del criterio costituzionalmente corretto, la ricorrente dovrà essere collocata al **settimo posto** della graduatoria definitiva, immediatamente dopo i sei candidati già utilmente posizionati in ragione di titoli preferenziali diversi da quello dell'esercizio della professione forense. Tale posizione rientra pacificamente nel contingente dei 40 posti disponibili per la nomina presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.

Si evidenzia, infine, che – allo stato – non risulta ancora intervenuto il decreto ministeriale di nomina dei candidati individuati con la delibera del CSM del 17 dicembre 2025, né alcuna immissione in servizio. La procedura concorsuale è pertanto ancora pendente, e la posizione giuridica della ricorrente pienamente azionabile in sede giurisdizionale, anche ai sensi dell'art. 30, comma 3, l. 87/1953.

Tutto ciò premesso, si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia accertare il diritto della ricorrente ad essere ricollocata al settimo posto della graduatoria definitiva, previa riformulazione della stessa in applicazione dei criteri corretti, e per l'effetto disporre l'adozione degli atti necessari alla sua nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.

ISTANZA CAUTELARE

Nel caso di specie risulta integrato il requisito del *fumus boni iuris*, posto che gli atti impugnati si fondano su un criterio di valutazione successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 213 del 2025, ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 4, lett. a) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 – norma applicata nella formazione della graduatoria in contestazione – nella

parte in cui prevedeva “; con il limite massimo di dieci anni di anzianità” quale soglia di rilevanza dell’anzianità professionale. In conseguenza di tale pronuncia, il criterio del limite decennale è stato espunto dall’ordinamento con efficacia retroattiva ex art. 136 Cost., sottraendo legittimità a tutte le determinazioni amministrative che lo hanno applicato. Ne deriva che il bando di concorso e la graduatoria definitiva impugnata – nella parte in cui hanno limitato a dieci anni la valutazione dell’anzianità professionale quale titolo di preferenza – appaiono affetti da violazione di legge, se non proprio in carenza di potere, in quanto adottati in applicazione di una disposizione normativa ormai caducata per contrasto con la Costituzione.

La fondatezza delle censure dedotte emerge con evidenza proprio alla luce della pronuncia sopravvenuta della Consulta. Come rilevato dallo stesso T.A.R. Lazio nell’ordinanza di rimessione n. 414/2025 (cfr. all. 11), l’introduzione del limite massimo decennale sull’anzianità ha alterato il criterio di preferenza tra candidati in caso di parità di titoli, invertendone l’ordine a vantaggio dei concorrenti più giovani. In altre parole, la disposizione censurata neutralizzava l’anzianità professionale oltre i dieci anni, con la conseguenza che – a parità di ogni altro elemento – prevaleva non il candidato con maggior esperienza, bensì quello di minore età anagrafica. Proprio tale criterio, ora espunto dall’ordinamento, ha penalizzato la posizione della ricorrente: quest’ultima, avvocato iscritta all’albo dal 2009 (oltre quattordici anni di esercizio alla data del bando), è stata collocata solo al 41° posto della graduatoria finale esclusivamente per effetto dell’applicazione del predetto limite decennale, che ha favorito aspiranti più giovani e con minore anzianità professionale. In assenza di tale irragionevole limite – ora riconosciuto come incostituzionale – la ricorrente avrebbe maturato un punteggio di anzianità superiore a diversi candidati attualmente compresi nelle prime quaranta posizioni utili. Vi è dunque un’elevata probabilità che, in sede di giudizio di merito, venga accertata l’illegittimità della graduatoria impugnata e disposto il suo riesame senza l’applicazione del criterio espunto, con conseguente ricollocazione della ricorrente in posizione utile ai fini della nomina.

Tale esito è reso quanto mai verosimile e *prima facie* fondato proprio dalla chiara portata della sentenza costituzionale n. 213/2025, che ha rimosso dall’ordinamento la regola discriminatoria su cui si basa l’esclusione della ricorrente dal novero dei nominati.

In definitiva, la graduatoria impugnata risulta affetta da illegittimità derivata, atteso che un atto amministrativo emanato in attuazione di una norma dichiarata incostituzionale deve essere considerato *tamquam non esset* e, dunque, destinato ad essere annullato in sede giurisdizionale per palese violazione di legge.

Sussiste, con pari evidenza, anche il *periculum in mora*, ossia il rischio concreto di un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente in caso di mancata tempestiva tutela cautelare. Nella fattispecie in esame, il danno paventato è imminente e attuale: **alla data odierna non risulta ancora intervenuto il decreto ministeriale formale di nomina dei quaranta candidati individuati dal C.S.M. né la loro immissione nelle funzioni, ma tale provvedimento finale potrebbe sopraggiungere in qualsiasi momento.**

L'amministrazione resistente – ottenuta l'approvazione della graduatoria definitiva e deliberata la nomina dei vincitori – è in procinto di perfezionare le nomine mediante decreto ministeriale; non vi sono atti ulteriori o condizioni sospensive che impediscano l'immediata conclusione del procedimento di nomina, di talché il pericolo che essa si realizzi a breve è concreto e attuale.

Il perfezionamento delle nomine prima della definizione del giudizio comporterebbe un danno irreversibile non solo per la ricorrente, ma anche per gli altri quaranta eventuali nominati.

In particolare, l'adozione dei decreti ministeriali di nomina e le successive immissioni in servizio dei quaranta candidati attualmente designati determinerebbero **non solo il consolidamento definitivo delle posizioni di vantaggio dei controinteressati**, ma anche l'insorgere di **situazioni soggettive formalmente acquisite** che, in caso di successivo annullamento in sede giurisdizionale, risulterebbero gravemente compromesse.

La prosecuzione della procedura fino alla nomina avrebbe, infatti, l'effetto di trasformare una posizione concorsuale ancora instabile in un incarico pubblico formalmente attribuito, con tutte le conseguenze organizzative, funzionali e patrimoniali che ne derivano. Una sentenza di accoglimento successiva, destinata a riformare la graduatoria e accertare il diritto della ricorrente alla nomina in posizione utile, si troverebbe dunque a **dover incidere su rapporti giuridici già perfezionati**, imponendo una

rimozione postuma degli incarichi assegnati con inevitabili ricadute anche per gli stessi magistrati onorari medio tempore immessi in servizio, esposti al rischio di revoca o decadenza e alla perdita dei benefici economici eventualmente maturati.

In questo contesto, **il danno irreversibile si proietterebbe non solo sulla sfera giuridica della ricorrente, privata della possibilità concreta di ottenere l'incarico cui ha diritto**, ma anche su quella dei controinteressati nominati in base a una graduatoria viziata, che potrebbero subire un effetto destabilizzante e pregiudizievole in seguito alla riforma del provvedimento. Di qui l'interesse comune – non solo della ricorrente, ma anche dell'amministrazione e degli altri candidati – a sospendere temporaneamente l'efficacia delle delibere impugnate e congelare la situazione antecedente alle nomine, in modo da consentire al giudice di merito di pronunciarsi su una procedura ancora nella disponibilità ordinamentale della pubblica amministrazione.

In assenza di tale misura, il danno si concretizzerebbe in una **duplice lesione**: da un lato, l'impossibilità per la ricorrente di accedere alla funzione per effetto dell'ormai avvenuta copertura dei posti; dall'altro, l'esposizione dei soggetti nominati alla revoca di un incarico già assunto e, quindi, a potenziali ripercussioni patrimoniali e professionali. La sospensione cautelare richiesta si configura pertanto **non solo come rimedio a tutela della ricorrente, ma anche come presidio di equilibrio del sistema**, finalizzato a evitare l'aggravamento del conflitto tra posizioni contrapposte e a salvaguardare l'interesse pubblico alla stabilità e legittimità delle nomine.

Non va sottaciuto, inoltre, che la perdita di una chance di nomina a magistrato onorario integra un pregiudizio di natura non meramente patrimoniale: trattandosi di una funzione pubblica onorifica, collegata anche a prestigio professionale e prospettive di carriera, non sarebbe possibile ristabilire la situazione *quo ante* tramite un semplice risarcimento economico. Il danno da perdita di chance non è suscettibile di piena compensazione pecuniaria ex post, e ciò rende l'intervento cautelare ancor più necessario per evitare che il diritto della ricorrente venga definitivamente frustrato.

In conclusione, sul punto, il decorso del tempo senza misura interdittiva cautelare depotenzierebbe la tutela richiesta in giudizio.

L'irreversibile consolidamento delle posizioni altrui, infatti, priverebbe la sentenza di merito di ogni concreta efficacia, configurando la classica ipotesi di danno grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. ai fini della sospensione.

Il requisito dell'urgenza si manifesta dunque *in re ipsa*, stante la stretta tempistica con cui l'Amministrazione sta procedendo: il provvedimento impugnato (delibera C.S.M. del 17/12/2025) è già immediatamente esecutivo e propedeutico alla firma ministeriale, e non risulta prevista alcuna dilazione o termine di legge che garantisca il mantenimento *ex se* dello *status quo* fino alla decisione. Solo un provvedimento cautelare può impedire che la situazione di fatto e di diritto degeneri in un esito irreversibile prima della sentenza definitiva. Pertanto, ricorrendo i presupposti di estrema gravità e urgenza, si giustifica pienamente il ricorso agli strumenti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo per preservare l'utilità finale della pronuncia giurisdizionale.

Si evidenzia inoltre che, allo stato, nessuno dei candidati nominati è ancora entrato in servizio: la sospensione richiesta non determinerebbe quindi l'allontanamento di alcun giudice già in funzione, ma manterrebbe semplicemente ferma la situazione esistente per qualche tempo ancora.

In tal modo, non viene arrecato un pregiudizio sostanziale alla funzionalità dell'ufficio giudiziario, considerato anche che i posti in questione risultavano vacanti da tempo e l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli ha potuto finora operare senza la copertura immediata di queste posizioni. Di converso, se la sospensione non fosse accordata, l'immissione in servizio dei controinteressati renderebbe estremamente oneroso il ripristino della situazione a favore della ricorrente in caso di esito vittorioso del ricorso.

La misura cautelare invocata si appalesa dunque strettamente funzionale alla conservazione dell'interesse legittimo fatto valere dalla ricorrente: essa mira unicamente a congelare la graduatoria e le nomine impuginate medio tempore, assicurando che la decisione di merito intervenga su una situazione di fatto non ancora compromessa in modo irreversibile. In tal senso, la sospensione richiesta ha natura interinale e provvisoria, priva di effetti definitivi sul rapporto controverso, e garantisce che il Tribunale possa pronunciarsi in sede di merito senza che le posizioni

dei destinatari degli atti impugnati si siano ormai cristallizzate in modo irretrattabile.

In definitiva, ricorrono entrambe le condizioni previste dall'art. 55 c.p.a. per l'adozione delle misure cautelari: il ricorso presenta profili di fondatezza quantomeno *prima facie (fumus)*, e la mancata immediata sospensione degli atti gravati esporrebbe la ricorrente ad un danno grave e non riparabile (*periculum*).

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ritenutane la necessità e considerato l'elevato numero di soggetti dichiarati vincitori del concorso con delibera del 17 dicembre 2025 da parte del CSM, si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., tramite pubblicazione sul sito ufficiale dell'Amministrazione resistente o attraverso altre modalità ritenute opportune dall'intestato Tribunale.

ISTANZA ISTRUTTORIA

La ricorrente, con apposita istanza di accesso agli atti presentata in data 19/12/2025 (cfr. all. 7), ha formalmente richiesto al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli l'ostensione della documentazione amministrativa afferente alla propria posizione nell'ambito della procedura selettiva per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.

L'Amministrazione, con nota successiva (cfr. all. 8), ha rigettato la richiesta di accesso, omettendo di fornire la documentazione richiesta e limitandosi a una risposta negativa generica, in violazione dei principi di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi rilevanti ai fini del giudizio e per la tutela degli interessi legittimi della ricorrente.

In considerazione di ciò, si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 c.p.a., ordinare all'Amministrazione resistente il deposito in giudizio dei seguenti documenti, rilevanti ai fini della decisione:

- a) copia integrale dei titoli di partecipazione, titoli di preferenza e dichiarazioni rese da tutti i candidati ammessi al tirocinio per

l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, oggetto della procedura di selezione indetta con bando pubblicato nella G.U. – IV Serie Speciale – n. 28 dell'11 aprile 2023;

- b) ogni ulteriore atto istruttorio, verbale, scheda valutativa, prospetto comparativo o supporto documentale utilizzato dall'Amministrazione resistente e dal Consiglio Giudiziario per la formazione della graduatoria definitiva;
- c) copia del fascicolo personale e di ogni documento valutativo concernente la posizione della ricorrente.

Tali documenti si rendono indispensabili al fine di verificare la corretta applicazione dei criteri di valutazione e la posizione comparativa della ricorrente rispetto agli altri candidati, anche alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del limite decennale sull'anzianità professionale, espunto dall'ordinamento con sentenza n. 213/2025 della Corte costituzionale.

In ogni caso, per esigenze di completezza istruttoria, effettività della tutela e concentrazione processuale, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, c.p.a., si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia ordinare alla P.A. il deposito di una dettagliata relazione sull'intera vicenda oggetto di giudizio, corredata da tutti gli atti e i chiarimenti ritenuti utili alla piena ricostruzione della procedura selettiva e alla valutazione dell'esatta posizione della ricorrente, con espressa riserva di articolare motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a. all'esito dell'eventuale ostensione.

La presente istanza si fonda sulla necessità di acquisire elementi determinanti per la definizione del giudizio e sulla funzione collaborativa dell'Amministrazione resistente nel processo amministrativo.

Per tutto quanto dedotto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR per il Lazio, Sede di Roma,

IN VIA CAUTELARE

- a) sospendere l'efficacia della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, limitatamente alla graduatoria

definitiva approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli in data 15 dicembre 2025, nella parte in cui non collocano la ricorrente in posizione utile per la nomina;

- b) disporre, ove occorra, la sospensione di ogni ulteriore atto di esecuzione, ivi compresi i decreti di nomina e le immissioni in servizio dei candidati individuati sulla base della graduatoria viziata, se *medio tempore* adottati;
- c) accogliere l'istanza istruttoria formulata in ricorso, ordinando all'Amministrazione resistente il deposito dei titoli di partecipazione e di preferenza di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria pubblicata con delibera del CSM del 17 dicembre 2025, nonché di ogni altro atto o chiarimento utile alla ricostruzione dei criteri effettivamente applicati, anche ai sensi dell'art. 46 c.p.a., con riserva della ricorrente di proporre motivi aggiunti.

NEL MERITO

- a) accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, nella parte in cui applicano il criterio del limite massimo di dieci anni di anzianità professionale, dichiarato costituzionalmente illegittimo;
- b) in via consequenziale e conformativa, ricollocare la ricorrente nella graduatoria per la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli nella settima posizione o in quella spettante in base alla sua maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati (17 febbraio 2009) rispetto ai candidati nominati con delibera del 17 dicembre 2025;
- c) in via subordinata, ordinare al Consiglio Superiore della Magistratura di riformulare la graduatoria pubblicata con delibera del 17 dicembre 2025 applicando il criterio della maggiore anzianità professionale senza limiti temporali, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025;
- d) disporre ogni altra misura ritenuta idonea a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale richiesta;
- e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si fa riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa, di richiedere ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario e di proporre motivi aggiunti di impugnazione.

INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI FAX. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., i difensori indicano il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alessio.giaquinto@pec.it e il seguente recapito di fax 08281771242 dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente procedimento verte in materia di pubblico impiego e il contributo unificato dovrà applicarsi nella misura predeterminata per un importo pari a euro 325,00.

ISTANZA DI OSCURAMENTO

Sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità della persona, si chiede che vengano oscurate le generalità nonché qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti nei provvedimenti pubblicati.

Con osservanza.

Battipaglia-Roma, 19 gennaio 2026

Avv. Alessio Giaquinto